

ACCESSO E CIRCOLAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI (CANTIERI EDILI)

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

SCHEDA TECNICA

La viabilità delle persone nei cantieri è disciplinata dall'Art. 108 e dall'Allegato XVIII del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i..

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. Naturalmente qualora non fosse possibile avere accessi pedonali separati da quelli veicolari per le dimensioni del cantiere, area di cantiere e contesto dove è situato il cantiere, si dovrà redigere una procedura per l'accesso al cantiere dei mezzi.

Per quanto riguarda le rampe di accesso al fondo degli scavi, l'accesso pedonale deve essere indipendente dall'accesso carrabile, solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm., oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto normale con tavola fermapiede nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri.

Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o con altri mezzi atti ad ottenere lo scopo.

Deve altresì essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in profondità.

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta di materiale dall'alto devono essere protette con robuste tettoie o con parasassi.

E' consigliabile che l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati avvenga utilizzando scale fisse a gradini protette su ambo i lati con parapetto normali provvisti di tavola fermapiede.

Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a parti fisse, avere lunghezza tale che almeno un montante sporga oltre il piano di accesso.

Le scale che servono a collegare stabilmente due piani di ponteggio, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponteggio, devono essere provviste sul lato esterno di idonea protezione.

Nei lavori in sotterraneo, ove sia concesso ai pedoni di accedere e camminare lungo il tunnel, deve essere individuato un passaggio pedonale di adeguata larghezza, opportunamente illuminato ed indicato con cartelli visibili.

Per l'accesso ai pozzi devono essere utilizzati mezzi sicuri quali scale sezionate, quando possibile, in tratte di lunghezza non superiore ai 4 metri e sfalsate a mezzo pianerottoli intermedi.

Possono essere utilizzati gli apparecchi per la salita e discesa dei carichi purché vengano adottate particolari precauzioni ed attrezzature e ciò avvenga sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

Nei mezzi meccanizzati atti al trasporto di persone e materiali è vietato il trasporto promiscuo. L'accesso e la circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in modo ordinato.

Per il raggiungimento del posto di lavoro devono sempre essere utilizzati i percorsi e le attrezzature predisposti allo scopo.

Quando non risulti possibile garantire la percorribilità dei percorsi predisposti per tutta la durata dei lavori, devono essere installati opportuni segnali e devono essere individuati percorsi alternativi, resi noti a tutto il personale operante in cantiere.

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose.

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.

Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.

Accesso dei non addetti ai lavori

Quando in cantiere sia previsto l'accesso di non addetti ai lavori, questi devono avere accesso e percorsi separati e convenientemente protetti da ogni rischio di interferenza con le attività svolte all'interno del cantiere. Quando sia previsto che non addetti ai lavori possano accedere ai luoghi di lavoro, devono essere predisposti appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni, oppure le persone devono essere accompagnate da personale del cantiere incaricato allo scopo.

Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di accedere alle zone di lavoro del cantiere.

Appropriata segnaletica in tal senso deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e ripetuta, ove del caso, in corrispondenza degli accessi alle zone di lavoro.

Qualora l'accesso di terzi sia previsto e regolamentato è necessaria la preventiva informazione sulle attività in corso.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Elenco Rischi	Valutazione Rischio		Misure di prevenzione
	Probabilità	Danno	
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Significativo	Prestare attenzione ai carichi sospesi nelle fasi di manovra. Indossare elmetto di protezione.
Investimenti da parte di mezzi meccanici	Non Probabile	Grave	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione negli spostamenti. Segnalare il passaggio.
Cadute a livello e scivolamenti	Possibile	Modesto	Prestare attenzione negli spostamenti. Tenere pulito e in ordine il luogo di lavoro. Indossare scarpe di sicurezza.
Cadute dall'alto durante le fasi di salita/discesa	Possibile	Grave	Se utilizzate scale a pioli devono essere ancorate e di idonea lunghezza. Se utilizzati ponteggi devono essere completi di parapetti e impalcati, provvisti di regolari ancoraggi e dimensionati in relazione al punto di sbarco.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti D.P.I.:

<p><i>Caduta di materiale/attrezzi dall'alto</i></p>	<p>Casco protettivo</p> 	<p>Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi.</p>	<p>Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n. 1 del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. UNI EN 397 (2001)</p>
<p>Polveri e detriti durante le lavorazioni</p>	<p>Tuta di protezione</p> 	<p>Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione - taglio - perforazione.</p>	<p>Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n. 7 del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. UNI EN 340 (2004)</p>
<p>Lesioni per caduta di materiali movimentati e/o per presenza di chiodi, ferri, ecc.</p>	<p>Scarpe antinfortunistiche</p> 	<p>Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento - abrasioni - perforazione - ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni.</p>	<p>Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n. 6 del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. UNI EN ISO 20344 (2008)</p>
<p>Tagli alle mani per sollevamento carichi</p>	<p>Guanti in crosta</p> 	<p>Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione - taglio - perforazione delle mani.</p>	<p>Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n. 5 del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. UNI EN 388 (2004)</p>